

**RISOLUZIONI IN COMMISSIONE**

La XI Commissione,

premesso che:

la legge 30 aprile 1969 (articolo 18) ha previsto per gli iscritti alla gestione speciale per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere la possibilità di liquidare la pensione di anzianità, a carico della gestione speciale medesima a condizioni agevolate rispetto a quelle fissate dall'articolo 22 della stessa legge. Infatti i minatori possono perfezionare il requisito contributivo di trentacinque anni con una maggiorazione di anzianità per un massimo di cinque anni. Per poter usufruire della maggiorazione di anzianità, i lavoratori, al momento della domanda di pensione, devono essere stati addetti complessivamente anche se con discontinuità per almeno cinque anni a lavori di sotterraneo coperti di contribuzione nell'assicurazione generale obbligatoria;

la legge n. 335 del 1995 ha disciplinato con nuovi criteri i requisiti alla pensione di anzianità e ha introdotto per tale prestazione un requisito di età anagrafica per i lavoratori che richiedono la pensione con trentacinque anni di contribuzione. In alternativa al requisito di trentacinque anni di contribuzione in concorrenza con il requisito di età anagrafica, l'accesso alla pensione di anzianità è consentito al raggiungimento di una maggiore anzianità contributiva. Il diritto alla pensione di anzianità infatti si consegue a regime: *a)* al raggiungimento di una anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, in concorrenza con almeno cinquantasette anni di età anagrafica; *b)* ovvero, a qualunque età al raggiungimento di una anzianità contributiva non inferiore a quaranta anni. Nella fase di prima applicazione della nuova normativa, fermo restando il requisito di una anzianità contributiva pari o superiore a trentacinque anni, si consegue in riferimento agli

anni indicati nella tabella B allegata alla legge n. 335 del 1995 con il requisito anagrafico della colonna 1 della medesima tabella, ovvero a prescindere dall'età anagrafica, al conseguimento della maggiore anzianità contributiva di cui alla colonna 2 della tabella su menzionata;

l'articolo 1, comma 32, della legge n. 335 del 1995 stabilisce che le previgenti disposizioni in materia di requisiti di accesso e di decorrenza dei trattamenti pensionistici di anzianità continuano a trovare applicazione nei casi espressamente previsti dal medesimo articolo 1, comma 32. E alla lettera *b)* è prevista la conferma delle previgenti disposizioni per i lavoratori delle miniere, che siano stati addetti complessivamente, anche se con discontinuità, per almeno di quindici anni a lavori di sotterraneo, che raggiungano nel corso dell'anno 1995 il requisito contributivo di trentacinque anni, ivi compresa la maggiorazione di anzianità per un massimo di cinque anni, ai sensi della legge n. 153 del 1969, e presentino domanda di pensionamento nello stesso anno 1995;

il decreto-legge 4 dicembre 1995, n. 515, più volte reiterato, e da ultimo il decreto-legge 5 ottobre 1996 (convertito con legge n. 608 del 27 novembre 1996) ha prorogato all'anno 1996 il termine di presentazione delle domande di pensionamento da parte dei lavoratori, fermo restando il 31 dicembre 1995 quale termine per il conseguimento dei requisiti contributivi;

dalle citate norme consegue che il diritto alle previgenti disposizioni di cui alla legge n. 153 del 1969 è limitato a quei lavoratori che perfezionano i requisiti entro l'anno 1995 e presentano domanda di pensionamento nel 1996. Pertanto, allo stato della legislazione, anche ai lavoratori che perfezionano i requisiti di cui alla legge n. 153 del 1996 si applicano le disposizioni di accesso e di decorrenza della pensione di anzianità dei commi 25 e 26 dell'articolo 1 della legge n. 335 del 1995;

considerato che:

la categoria dei minatori con lavoro di sottosuolo è formata da un numero ridotto di lavoratori e che, nella pressoché generalità dei casi, l'accettazione di questo particolare tipo di lavoro è stata fondata anche sulle aspettative di un pensionamento « agevolato »;

gli oneri derivanti dai pensionamenti per anzianità riconosciuti ai lavoratori iscritti alla gestione speciale minatori, a norma della legge n. 153 del 1969 sono posti a carico della medesima gestione, alimentata per il cinquanta per cento dal fondo per l'adeguamento pensioni e per l'ulteriore cinquanta per cento dalla contribuzione versata dal datore di lavoro;

la legge 3 gennaio 1960, n. 5, ha previsto che i lavoratori delle miniere hanno diritto alla pensione anticipata di vecchiaia a condizione, tra l'altro, che abbiano compiuto il cinquantacinquesimo anno di età e che pertanto — a regime del nuovo sistema pensionistico — si verifica il fatto che per i lavoratori delle miniere iscritti alla gestione speciale, l'età richiesta per esercitare il diritto alla pensione di anzianità (ove non si raggiunga una anzianità contributiva di almeno quaranta anni) è superiore a quella richiesta per il diritto alla pensione di vecchiaia;

impegna il Governo

a predisporre entro tre mesi i necessari interventi per una modifica legislativa che riordini le norme in materia pensionistica per i lavoratori delle miniere, cave e torbiere, in modo tale che essa venga separata dalla normativa relativa ai lavoratori del settore dell'amianto, considerati unitariamente dall'articolo 1 comma 32, lettera *b*) della legge n. 335 del 1995, e ripristini il diritto alla pensione secondo le norme vigenti anteriormente all'entrata in vigore della legge 8 agosto 1995, n. 335, in deroga alla stessa normativa di riforma del sistema pensionistico, ciò per ovvie considerazioni relative alla particolare natura del lavoro di sottosuolo.

(7-00106)

« Gardiol ».

La IX Commissione,

considerato che:

pesanti sono le conseguenze che la liberalizzazione del mercato interno sta portando nel trasporto aereo, a distanza di pochi mesi, si sono registrati forti contraccolpi per le compagnie aeree italiane operanti sul territorio nazionale;

i riflessi di tale condizione sono stati già constatati negli Stati Uniti dove, a partire dal 1978, le autorità hanno dato avvio ad una fase di liberalizzazione analoga a quella che riguarda l'Europa e l'Italia. La guerra dei prezzi ha comportato una notevole riduzione dei margini di ricavo delle compagnie, portando, nel giro di dieci anni, alla scomparsa dell'80 per cento dei centoquaranta vettori attivi;

la riduzione dei ricavi scatenata dalla guerra tariffaria colpirà principalmente il costo del lavoro e la sicurezza dei voli;

il costo del lavoro è già nel mirino della liberalizzazione. È probabile che le neonate compagnie aeree italiane abbiano assunto personale di terra e di volo con contratti che non rispettano nessuno dei parametri del contratto di trasporto aereo, sia dal punto di vista economico sia dal punto di vista normativo. Il piano di risanamento Alitalia si muove nella stessa direzione, partendo dalla creazione di società a « basso costo » in cui sono previsti contratti di assunzione diversi dal contratto di categoria;

la sicurezza dei voli, per quanto riguarda le macchine, è garantita dai codici di manutenzione imposti dal costruttore del veicolo e controllati dal registro aeronautico italiano. Ma solo le compagnie che possono contare su un consolidato ed efficiente apparato tecnico (strumentazioni adeguate già in dotazione e personale specializzato con pluriennale esperienza) possono assicurare ulteriori e specifici controlli. Analogo discorso vale per l'addestramento del personale di condotta e di cabina, che viene sottoposto a periodiche verifiche al simulatore;

la situazione in cui la compagnia di bandiera, Alitalia, è arrivata alla prima fase del processo di liberalizzazione decisa in sede comunitaria, che si concretizzerà a partire dal 1° aprile 1997, era già pesante;

altro aspetto di rilievo direttamente connesso al trasporto aereo riguarda le infrastrutture aeroportuali. La concentrazione del 60 per cento del traffico complessivo nei due sistemi aeroportuali di Roma-Fiumicino e Milano-Linate crea dei problemi a livello organizzativo a tutto svantaggio degli aeroporti minori che a tutt'oggi risultano sottoutilizzati. Parallelamente, si sta realizzando una graduale liberalizzazione dell'accesso al mercato dei servizi di *handling* e *catering* e si sta procedendo ad una privatizzazione le cui conseguenze non potranno che ricadere sull'economia nazionale, per l'ingresso di società straniere nel settore;

impegna il Governo:

a stabilire parametri entro cui fissare le tariffe minime, affinché l'inevitabile flessione dei ricavi non abbia riflessi devastanti sulla gestione delle compagnie aeree;

a verificare adeguatamente affidabilità economica e sicurezza del servizio di tutte le compagnie aeree italiane, evitando situazioni, di cui si è già chiesto conto al Governo, che riguardano la gestione di alcune compagnie aeree operanti in Italia (ad esempio, presso l'Air Sicilia sembrano essersi verificati casi di piloti che hanno volato con brevetti di altri e di manomissioni dei tempi di volo di alcuni aeromobili, allo scopo di procrastinare le manutenzioni previste per legge), non potendosi evidentemente rischiare che casi come questi si verificino;

ad elevare gli *standard* dei controlli, vincolando tutte le compagnie operanti in Italia, a norme più severe, sia per quanto riguarda la revisione delle macchine con controlli tecnici più accurati e frequenti, sia per quanto riguarda l'addestramento del personale di condotta e di cabina, con verifiche programmate del loro livello professionale;

a predisporre un piano specifico sulla sicurezza dei voli, perché si ritiene il primo fattore a rischio nel panorama che si va delineando;

a presentare tempestivamente al Parlamento la relazione sullo stato degli aeroporti minori, corredata di proposte di finalizzazione e di integrazione con gli aeroporti maggiori, come previsto dalla legge 351 del 1995, così come si legge sul documento finale dell'indagine conoscitiva del trasporto aereo;

a fornire una valutazione complessiva del piano di risanamento Alitalia, anche nell'ottica della gestione del costo del lavoro e delle terziazioni;

ad adoperarsi perché sia garantita a tutti i lavoratori del comparto parità di trattamento economico e normativo a parità di mansioni di livello, nel rispetto del contratto nazionale esistente, non ritenendosi accettabile un'omologazione in senso peggiorativo dei contratti di categoria.

(7-00107) « Eduardo Bruno, Boghetta ».

La VIII Commissione,

premessi che:

la Valle Bormida da oltre un secolo è stata oggetto di localizzazioni industriali con produzioni altamente inquinanti per l'ambiente e nocive per la salute delle popolazioni e dei lavoratori e che in particolare la produzione legata allo stabilimento chimico dell'Acna (ora Organic Chemicals) ha causato un diffuso stato di inquinamento idrico, atmosferico e del suolo, che ha indotto il Governo a dichiarare nel 1987 tutta Val Bormida « area ad alto rischio di crisi ambientale »;

all'interno del « sito industriale » dell'Acna è stata accertata una gravissima situazione di inquinamento ambientale la cui bonifica si pone come problema urgente e indilazionabile per evitare un « disastro ecologico di impressionanti proporzioni » (Atti della Commissione parlamentare di inchiesta della XII legislatura);

durante l'alluvione del novembre 1994 fortissimo è stato il pericolo di inondazione dell'area con possibile conseguente grave inquinamento non solo della Val Bormida, ma anche del Tanaro e del Po;

considerato che l'opera di risanamento della Val Bormida oltre ad essere stata oggetto di richieste e di iniziative delle popolazioni locali, è da tempo all'attenzione del Parlamento, del Governo e in particolare del ministero dell'ambiente, che nel merito ha prodotto diverse azioni, per altro senza arrivare alla bonifica richiesta;

rilevato che la complessa azione di bonifica e di risanamento ambientale deve essere accompagnata da iniziative mirate allo sviluppo ecosostenibile della valle sia nel versante piemontese che in quello ligure dove il ridimensionamento delle attività industriali sta producendo gravi difficoltà sociali;

tenuto conto che la stessa Camera dei deputati in passato ha assunto diverse iniziative tra cui la risoluzione del 30 gennaio 1990 che impegnava il Governo a costruire l'inceneritore (Re-sol) fuori dalla Val Bormida;

rilevato che l'opera di risanamento, come appare dai verbali della Commissione parlamentare di inchiesta della scorsa legislatura, risulta molto complessa e necessita di molteplici azioni e si riferisce a condizioni di rischio in primo luogo derivate dalle produzioni pregresse;

considerato che la Commissione di valutazione dell'impatto ambientale (VIA), istituita dal Ministro dell'ambiente, nelle sue conclusioni del gennaio 1996 ha indicato sette azioni prioritarie per la messa in sicurezza del sito e delle aree già utilizzate dalla società Acna per il cui risanamento vengono richiamate le disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 24 maggio 1992, n. 236, e il decreto 27 gennaio 1992, n. 132, che all'articolo 19 stabilisce l'obbligo specifico di riparazione dei danni a carico del soggetto direttamente

responsabile, con poteri sostitutivi a favore delle pubbliche amministrazioni competenti;

considerato infine che per una corretta e compatibile soluzione del problema occorre coinvolgere istituzionalmente le amministrazioni regionali, provinciali, i comuni e le comunità montane, le Confederazioni sindacali, le associazioni ambientaliste, economiche e sociali della Val Bormida

impegna il Governo

a promuovere la costituzione di una Commissione mista tecnico-scientifica composta da rappresentanti del ministero dell'ambiente, delle regioni Piemonte e Liguria, delle province di Savona, Cuneo, Asti e Alessandria, del comune di Cengio, dei Comitati di crisi dei comuni della Val Bormida che abbia i seguenti compiti prioritari:

a) l'individuazione di possibili soluzioni alternative al Re-sol, idonee allo smaltimento totale dei reflui dei lagunaggi esistenti, dei depositi di rifiuti solidi e liquidi residuati dai processi produttivi, che consentano la messa in sicurezza del sito dell'Acna;

b) la verifica dei tempi dello smaltimento totale dei reflui dei lagunaggi e della possibilità di impiego dei lavoratori dell'Acna nei lavori e in quale numero;

c) la verifica degli eventuali costi aggiuntivi dovuti a tali soluzioni alternative, nonché eventualmente l'individuazione delle risorse economiche per farvi fronte;

d) la verifica delle attuali produzioni della Organic Chemical srl di Cengio, che attualmente gestisce il sito Acna e la loro compatibilità ambientale anche per quanto riguarda il prelievo, il consumo delle acque del Bormida e lo scarico delle acque reflue originate dai processi produttivi, le immissioni nell'atmosfera di fumi e vapori, i sistemi di controllo dell'inquina-

mento idrico, atmosferico e le misure di sicurezza per i lavoratori e per le popolazioni;

e) l'indicazione degli indirizzi guida per l'adozione di un piano direttore della bonifica del sito nella sua globalità;

f) l'individuazione di un programma di sviluppo ecosostenibile della valle, che recepisca gli indirizzi e le possibilità di finanziamento sia di ambito nazionale che dell'Unione europea, che permetta di risolvere un caso emblematico di conflittualità tra esigenze ambientali e di sviluppo economico, e che infine assicuri alla Val Bormida nei due versanti piemontese e ligure, le condizioni essenziali per uno sviluppo autocentrato e autopropulsivo.

La Commissione dovrà terminare i suoi lavori entro 90 giorni e riferire alla Commissione Ambiente e Territorio e Attività Produttive della Camera per i punti a), b), c) e d) ed entro otto mesi per i punti e) ed f).

(7-00108) « Bandoli, Rava, Gardiol, Dameri, De Benetti, Di Rosa, Labate, Penna, Scalia, Vogliano ».

La VI Commissione,

considerato che nella provincia di Bergamo nel mese di aprile 1996 sono state realizzate grosse vincite alla lotteria istantanea denominata « sette e vinci »;

il ministero delle finanze (Amministrazione autonoma dei monopoli dello Stato) ha inviato ai vincitori di tale concorso una lettera comunicando che, in base alla perizia dell'Istituto poligrafico e zecca

di Stato sui biglietti vincenti, tali biglietti sono risultati « non vincenti » perché il numero di validazione (Virn) non è incluso nella lista dei vincenti i premi superiori;

l'articolo 6, comma 3, del decreto 18 gennaio 1996, determina l'unico caso in cui il biglietto può ritenersi nullo e, quindi, non vincente;

l'articolo 8 del suddetto decreto recita: « L'Istituto poligrafico e zecca dello Stato garantisce, attraverso un sistema a stampa computerizzato, la certezza dell'inserimento dei premi previsti dal presente decreto secondo criteri programmati, che conducano all'assoluta casualità dell'assemblaggio dei biglietti stampati, le cui caratteristiche produttive dovranno escludere ogni esplorabilità degli elementi grafici da parte di chicchessia ed in qualunque modo; garantisce altresì che ogni biglietto contiene impressi gli elementi elettronici e grafici atti a determinare la validità in caso di vincita »;

preso atto della risposta del Ministro delle finanze ad un'interrogazione sulla questione, in cui si afferma di volere tutelare la buona fede dei cittadini che hanno acquistato i biglietti e di volere perseguire il preciso intento del pagamento dei premi a coloro ai quali essi legalmente spettano;

impegna il Governo:

a provvedere al più presto al pagamento delle vincite;

ad adottare qualsiasi iniziativa ritenuta necessaria al fine di individuare con precisione eventuali responsabilità e ad adottare i provvedimenti conseguenti.

(7-00109)

« Frosio Roncalli ».